



CITTA' DI NOVATE MILANESE

(Provincia di Milano)

Cod. 11045

C.C. n.ro 34 del 10/05/2012

COPIA

Prot. N.

Data

O G G E T T O IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladodici** addì **dieci** del mese di **maggio**, alle ore **21:07** in Novate Milanese ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale **in Sessione Straordinaria** - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
LORENZO GUZZELONI	Sì	==	DENNIS FELISARI	Sì	==
ARTURO SAITA	Sì	==	LUCIANO LOMBARDI	Sì	==
UMBERTO CECATIELLO	Sì	==	ANGELA DE ROSA	==	Sì
DAVIDE BALLABIO	Sì	==	VIRGINIO CHIOVENDA	Sì	==
PATRIZIA BANFI	Sì	==	LUCA ORUNESU	Sì	==
ELEONORA GALIMBERTI	Sì	==	FILIPPO GIUDICI	Sì	==
LUCA POZZATI	Sì	==	FERNANDO GIOVINAZZI	Sì	==
LINDA BERNARDI	Sì	==	LUIGI ZUCHELLI	Sì	==
FRANCESCO CARCANO	Sì	==	GIACOMO CAMPAGNA	Sì	==
FRANCA DE PONTI	Sì	==	MASSIMILIANO ALIPRANDI	Sì	==
STEFANO PUCCI	Sì	==			

Così presenti n. 20 su 21 Consiglieri assegnati ed in carica.

Alla presente seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e curandone la verbalizzazione.

Il Sig. Arturo Saita, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Seduta del **10/05/2012** – Provv. C.C. n. **34**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012

Su proposta dell'Assessore Roberto Ferrari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n.23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

-Visto il D.L. n.201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl.Ord. n.251) e le relative modifiche apportate alla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs n.23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

-Visto altresì il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto-legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

-Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n.446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

-Rilevato pertanto che occorre determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria a valere dall'anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n.201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

-Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con proprio atto n. del 33 del 10 maggio 2012;

-Dato atto che tra le innovazioni apportate dal D.L.201/11, viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”;

-Visto il comma 6 dell'art.13 del suindicato D.L. n.201/2011 che stabilisce l'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 per cento che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

-Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L.n.201/11, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis del D.L. 30/12/93, n.557, convertito, con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 n.133;

-dato atto che il medesimo art.13 consente ai Comuni di aumentare fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'abitazione principale e relative pertinenze, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all'abitazione principale, deve compensare l'abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sull'abitazione principale;

-che inoltre il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base (0,76%) è di spettanza dello Stato per il 50 per cento;

-Rilevato che, sulla base dei dati in possesso degli uffici relativi alla base imponibile distinta per categoria, per garantire un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI ed al rimborso statale soppresso, occorre determinare le seguenti aliquote con decorrenza 1 gennaio 2012:

- 9 per mille = aliquota ordinaria;
- 8 per mille = unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3
- 2 per mille = fabbricati strumentali all'attività agricola
- 4 per mille= fabbricati rurali ad uso abitativo
- 5 per mille =
 - a) abitazione principale e pertinenze, nel limite massimo di n.1 unità per categoria catastale (C/2, C/6, C/7) anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b) ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnata ad uno dei coniugi a titolo di diritto d'abitazione (*art.4 c,12 quater D.L. n.16/12*);
 - c) unità immobiliare uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
 - d) unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Le condizioni agevolative di cui alle lettere b) e c) devono essere dichiarate dai soggetti interessati su apposita modulistica, reperibile sul sito internet del Comune, che dovrà essere presentata all'Uff. Protocollo comunale entro i termini di versamento dell'imposta stessa;

-Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di € **200,00** la detrazione per le unità immobiliari indicate alle lettere a), b), c) e d);

-Dato atto che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10 dello stesso D.L. n.201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- Visto l'art. 29 c, 16-quinquies del D.L. 216/2011 "Decreto Milleproroghe" che differisce al 30/6/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

- Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

-Preso atto che la presente deliberazione è stata discussa nella Commissione Bilancio del 3 maggio 2012;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Segretario Generale Dott. Alfredo Ricciardi su proposta del Responsabile del Settore Entrate-Pubbliche affissioni;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile formulato, in assenza della Dirigente Area Servizi Generali e alla Persona, dal Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di gestione;

A seguito di discussione quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti e successivamente trascritta

Con voti resi in forma palese, presenti e votanti n. 18 consiglieri: favorevoli n. 12 (Lorenzo Guzzeloni, Arturo Saita, Umberto Cecatiello, Davide Ballabio, Patrizia Banfi, Eleonora Galimberti, Luca Pozzati, Linda Bernardi, Francesco Carcano, Franca De Ponti, Stefano Pucci, Luciano Lombardi) Contrari n.6 (Virginio Chioventa, Luca Orunesu, Filippo Giudici, Fernando Giovinazzi, Luigi Zucchelli, Giacomo Campagna). Astenuti: 0.

DELIBERA

1. di stabilire per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

- aliquota 9 per mille: ordinaria
- aliquota 8 per mille: unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3
- aliquota 2 per mille: fabbricati strumentali all'attività agricola
- aliquota 4 per mille: fabbricati rurali ad uso abitativo
- aliquota 5 per mille:
 - a) abitazione principale e pertinenze, nel limite massimo di n.1 unità per categoria catastale (C/2, C/6, C/7) anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b) ex casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnata ad uno dei coniugi a titolo di diritto d'abitazione (*art.4. c,12 quater D.L. n.16/12*);
 - c) unità immobiliare uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze;
 - d) unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

Le condizioni agevolative di cui alle lettere b) e c) devono essere dichiarate dai soggetti interessati su apposita modulistica, reperibile sul sito internet del Comune, che dovrà essere presentata all'Uff. Protocollo comunale entro i termini di versamento dell'imposta stessa;

2. di stabilire nella misura di € **200,00** la detrazione per le unità immobiliari indicate alle lettere a), b), c) e d) e relative pertinenze;
3. di stabilire che la detrazione di euro 200,00 di cui sopra può essere maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione per abitazione principale (€ 200,00,) non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che la somma spettante di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n.201/2011, derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, determinata in € 4.200.000,00= verrà introitata ad apposito capitolo di bilancio 2012;
5. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art.13 comma 15 del D.L. n.201 del 06/12/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 – comma IV – del T.U. 267/2000;

Con voti resi in forma palese, presenti e votanti n. 18 consiglieri: favorevoli n. 12 (Lorenzo Guzzeloni, Arturo Saita, Umberto Cecatiello, Davide Ballabio, Patrizia Banfi, Eleonora Galimberti, Luca Pozzati, Linda Bernardi, Francesco Carcano, Franca De Ponti, Stefano Pucci, Luciano Lombardi) Contrari n.6 (Virginio Chioyenda, Luca Orunesu, Filippo Giudici, Fernando Giovinazzi, Luigi Zucchelli, Giacomo Campagna). Astenuti: 0.

D E L I B E R A

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Ex art. 73 - comma III vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale ha approvato a maggioranza di voti la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arturo Saita

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

- che copia del presente atto è stata affissa all'Albo di questo Comune il giorno **15/05/2012** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **29/05/2012**
- che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 134, comma 4, del TU 267/2000

Novate Milanese, addì **15/05/2012**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Allegati n. 1

Novate Milanese, addì **15/05/2012**

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Claudia Rossetti

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che il presente atto è esecutivo il **25/05/2012**, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del TU 267/2000

Novate Milanese, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Alfredo Ricciardi